

COMMISSIONE EUROPEA

DG Concorrenza

Aluti di Stato: Coesione, R&S&I ed esecuzione delle decisioni Esecuzione delle decisioni e riforma procedurale

Gentile Signora, Egregio Signore,

Con lettera datata 10 novembre 2014, le autorità italiane hanno fornito un aggiornamento inerente lo stato della procedura di recupero indicata in oggetto.

La richiesta delle autorità italiane faceva seguito a quella espressa nella lettera del 9 settembre 2014, con la quale le autorità italiane avevano richiesto di "riassumere per iscritto la posizione della Corte di giustizia dell'Unione europea" sulla stessa questione.

Nel caso in questione, la Commissione non può fornire delle osservazioni amicus curiae ai sensi dell'art. 23 bis del Regolamento di procedura¹, in particolare perché tali osservazioni

¹ Regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio del 22 marzo 1999 recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE, GUUE L 83 del 27.03.1999, pagg. 1–9, come modificato dal Regolamento (UE) n. 734/2013 del Consiglio, del 22 luglio 2013, che modifica il regolamento (CE) n. 659/1999 recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE Testo rilevante ai fini del SEE, GUUE L 204 del 31.7.2013, pagg. 15–22.

richiedono una decisione formale della Commissione che non può essere ottenuto con un preavviso così breve. Per poter rispondere alla richiesta delle autorità italiane, e nello spirito della leale collaborazione previsto dall'articolo 4, § 3, del Trattato sull'Unione europea ("TUE"), vorrebbero tuttavia fornire con la presente lettera dei servizi una esposizione riassuntiva dei principi in materia di recupero degli aiuti di Stato che riteniamo applicabili al presente caso. Le Vostre autorità potrebbero richiamare al giudice nazionale la possibilità e, potenzialmente, l'obbligo di chiedere alla Corte di giustizia ("Corte") una questione pregiudiziale ai sensi dell'art. 267 Trattato sul funzionamento dell'Unione europea ("TFUE").

1. La disciplina del recupero degli aiuti di Stato

1.1. Premessa: il primato del diritto UE

In via preliminare, occorre richiamare che la prevalenza del diritto UE sul diritto nazionale è stata riconosciuta da una costante giurisprudenza della Corte, fin dalle origini dell'integrazione europea. Già nel 1964, con la sentenza Costa / Enel², la Corte ha stabilito che i giudici nazionali sono tenuti ad osservare le regole dell'ordinamento giuridico dell'UE, le cui norme prevalgono sul diritto interno. La successiva sentenza Simmenthal³ ha ribadito il principio della preminenza del diritto UE, che richiede ai giudici nazionali di garantire la piena efficacia delle norme direttamente applicabili di diritto primario e secondario dell'ordinamento giuridico dell'Unione europea, anche attraverso la disapplicazione di qualsiasi disposizione di diritto nazionale contrastante con le suddette norme.

1.2. Le norme del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea

Le regole fondamentali in materia di aiuti di Stato sono contenute nel Trattato sul funzionamento dell'Unione europea ("TFUE"), fonte di rango primario del diritto UE.

L'articolo 108, § 2, TFUE, infatti, prevede che la Commissione deve ordinare, con l'adozione di apposite decisioni, che gli Stati membri sopprimano gli aiuti di Stato incompatibili con il mercato interno o attuati in modo abusivo. Secondo quanto stabilito dall'art. 288, § 4, TFUE, le decisioni della Commissione sono obbligatorie in tutti i loro elementi per i destinatari interessati.

Dall'interpretazione di tali disposizioni la Corte ha individuato una serie di norme sulla portata delle decisioni della Commissione e sul ruolo dei soggetti cui le decisioni sono indirizzate. Occorre, innanzitutto, premettere che gli Stati membri hanno l'obbligo di dare esecuzione alle decisioni della Commissione e, pertanto, non dispongono di alcun potere discrezionale quanto alla revoca di una decisione di concessione di un aiuto dichiarato incompatibile con il mercato interno o attuato in modo abusivo⁴. A tale riguardo, si dovrà inoltre rammentare che la portata obbligatoria delle decisioni della Commissione indirizzate ad uno Stato membro concerne tutti i suoi organi, ivi compresi quelli giurisdizionali⁵.

² Causa 6/64, Costa / Enel, ECLI:EU:C:1964:66.

³ Causa 106/77, Amministrazione delle finanze dello Stato / Simmenthal, ECLI:EU:C:1978:49.

⁴ Causa C-24/95 Land Rheinland-Pfalz / Alcan Deutschland, ECL1:EU:C:1997:163, punto 63.

⁵ Causa 249/85 Albako / BALM, ECLI:EU:C:1987:245, punto 17.

Del resto, l'obbligo per le giurisdizioni nazionali di astenersi dal prendere delle decisioni contrarie alla decisione della Commissione è talmente penetrante da investire il principio dell'autorità di giudicato, quando osti all'affermazione del principio del primato del diritto UE. Infatti, la Corte ha stabilito che poiché i giudici nazionali non sono competenti a pronunciarsi sulla compatibilità di un aiuto di Stato con il mercato interno, ma hanno l'obbligo di garantire la piena efficacia delle norme di diritto UE, il principio della res judicata (concernente, in quel caso, una sentenza della Suprema Corte di Cassazione) non può trovare applicazione "nei limiti in cui [la sua applicazione] impedisce il recupero di un aiuto di Stato erogato in contrasto con il diritto comunitario e la cui incompatibilità con il mercato comune è stata dichiarata con decisione della Commissione divenuta definitivaⁿ⁶.

1.3. Il Regolamento di procedura e le Comunicazioni della Commissione

Le modalità di applicazione dell'articolo 108 TFUE sono stabilite da una fonte di rango secondario, il Regolamento (CE) n. 659/1999⁷ ("Regolamento di procedura").

A complemento del Regolamento di procedura, la Commissione ha adottato due Comunicazioni relative (i) all'esecuzione delle decisioni di recupero e (ii) all'applicazione delle regole sugli aiuti di Stato da parte dei giudici nazionali. Sebbene tali Comunicazioni siano vincolanti solo per la Commissione, esse esaminano i principi e le norme del diritto UE e le loro disposizioni sono basate sulla giurisprudenza degli organi giurisdizionali dell'Unione: esse costituiscono, pertanto, strumenti fondamentali per indicare le azioni che gli Stati membri e i giudici nazionali dovrebbero adottare per adempiere correttamente gli obblighi derivanti dalle decisioni della Commissione.

Quando le suddette decisioni dichiarano gli aiuti di Stato incompatibili con il mercato interno, ai sensi dell'art. 14, §1, del Regolamento di procedura, la Commissione impone allo Stato membro interessato di adottare tutte le misure necessarie per recuperare l'aiuto dai beneficiari.

Come chiarito dalla giurisprudenza della Corte, poiché la finalità del recupero consiste nel ripristinare la situazione esistente sul mercato interno precedentemente alla concessione dell'aiuto, il recupero non è una sanzione 10, bensì la logica conseguenza dell'accertamento della illegittimità dell'aiuto 11.

Per quanto riguarda le misure concrete che gli Stati membri devono adottare, l'art. 14, § 3, del Regolamento di procedura stabilisce che il recupero va effettuato senza indugio secondo le procedure previste dalla legge dello Stato membro interessato, a condizione che esse consentano l'esecuzione immediata ed effettiva della decisione della Commissione.

⁶ Causa C-119/05 Lucchini, ECLI:EU:C:2007:434, punti 61-63.

⁷ Regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio del 22 marzo 1999 recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, *GUUE* L 83 del 27.03.1999, pagg. 1–9.

⁸ Comunicazione della Commissione - Verso l'esecuzione effettiva delle decisioni della Commissione che ingiungono agli Stati membri di recuperare gli aiuti di Stato illegali e incompatibili, *GUUE* C 272 del 15.11.2007, pagg. 4–17.

⁹ Comunicazione della Commissione relativa all'applicazione della normativa in materia di aiuti di Stato da parte dei giudici nazionali, GUUE C 85 del 9.4.2009, pagg. 1–22.

¹⁰ Causa C-75/97 Belgio / Commissione, ECLI:EU:C:1999:311, punto 65.

¹¹ Causa C-183/91 Commissione / Grecia, ECLI:EU:C:1993:233, punto 16.

Da tale disposizione discendono diversi principi. In primo luogo, anche se lo Stato membro interessato è libero di scegliere i mezzi con cui adempierà l'obbligo di recuperare l'aiuto incompatibile, tale libertà è limitata, in quanto tali mezzi, secondo il principio di primarietà e di effettività, non possono rendere praticamente impossibile il recupero 12.

In secondo luogo, la Corte ha sottolineato che le misure di esecuzione adottate dallo Stato membro devono essere effettive e produrre un esito concreto in termini di recupero 13. In aggiunta, e con particolare riguardo all'immediatezza dell'esecuzione, la Corte si è soffermata sulla dimensione temporale nell'*iter* di recupero. La Corte, pertanto, ha precisato che l'applicazione di procedure nazionali non dovrebbe impedire il ripristino della concorrenza effettiva facendo ostacolo all'esecuzione immediata ed effettiva della decisione della Commissione. Le procedure nazionali che impediscono il ripristino immediato della situazione antecedente e prorogano l'indebito vantaggio concorrenziale derivante dagli aiuti illegittimi ed incompatibili, infatti, non soddisfano i requisiti previsti dall'articolo 14, § 3, del Regolamento di procedura 14.

2. Il ruolo dei giudici nazionali

Per quanto riguarda più specificamente il ruolo dei giudici nazionali, la giurisprudenza della Corte ha statuito che essi, nel tutelare gli interessi dei singoli nei ricorsi azionati avverso gli ordini di recupero, devono tenere pienamente conto dell'efficacia e dell'applicabilità diretta delle norme del diritto UE in materia di aiuti di Stato 15, nonché degli interessi dell'UE 16.

Come noto, i ricorsi promossi innanzi ai giudici nazionali non possono contestare la validità delle decisioni della Commissione, qualora il ricorrente abbia avuto la possibilità di impugnare direttamente tale decisione dinanzi al giudice dell'Unione¹⁷. In tale contesto, è importante ribadire che il ricorso di annullamento di una decisione di recupero proposto *ex* art. 263, § 4, TFUE pendente presso il Tribunale dell'UE ("Tribunale") non ha, ai sensi dell'art. 278 TFUE, effetto sospensivo¹⁸; tale effetto, del resto, non sussiste neanche in pendenza di un appello innanzi alla Corte avverso una sentenza del Tribunale¹⁹.

In ogni caso, anche laddove il ricorrente non abbia avuto la possibilità di ricorrere per l'annullamento della decisione della Commissione, ai sensi dell'art. 263, § 4, TFUE, la Corte di giustizia ha affermato che il giudice nazionale non può sospendere l'esecuzione della decisione di recupero per motivi inerenti alla validità della decisione della Commissione²⁰, ma deve richiedere una pronuncia pregiudiziale alla Corte di giustizia stessa conformemente

 ¹² Causa C-527/12 Commissione / Germania, ECLI:EU:C:2014:2193, punti 40 e 41 e giurisprudenza ivi citata.
V. anche causa C-24/95, cit., punti 24 e 34.

¹³ Causa C-415/03, Commissione / Grecia («Olympic Airways»), ECLI:EU:C:2005:287.

¹⁴ Causa C-232/05, Commissione / Francia («Scott»), ECL1:EU:C:2006:651.

¹⁵ Causa C-354/90 Fédération nationale du commerce extérieur des produits alimentaires e a. / Francia, ECLI:EU:C:1991:440, punti 11 e 12. V. anche causa C-39/94 SFEI e altri, ECLI:EU:C:1996:285, punti 39 e 40.

¹⁶ Causa C-368/04 Transalpine Olleitung in Osterreich, ECL1:EU:C:2006:644, punto 48.

¹⁷ Ex multis, v. causa C-232/05, cit, punto 59 e giurisprudenza ivi citata.

¹⁸ Sebbene l'art. 278 TFUE faccia riferimento alla sola Corte di giustizia, l'art. 254 TFUE estende al Tribunale le disposizioni del Trattato applicabili alla Corte.

¹⁹ Causa C-304/09 Commissione / Italia, ECLI:EU:C:2010:812, punti 51 e 52.

²⁰ Causa C-232/05, cit, punti 59 e 60.

all'articolo 267 TFUE, se l'azione intentata riguardi la validità e la legittimità della decisione della Commissione²¹.

2.1.La sospensione cautelare nei procedimenti nazionali riguardanti il recupero degli aiuti di Stato

Nelle circostanze appena indicate, la concessione da parte del giudice nazionale di un provvedimento provvisorio è strettamente subordinata al rispetto di tutti i requisiti definiti nella giurisprudenza Zuckerfabrik²² e Atlanta²³. In forza di dette pronunce, il giudice nazionale può sospendere gli ordini di recupero (o il processo innanzi a lui pendente) soltanto a condizione che: i) egli nutra gravi riserve sulla validità dell'atto comunitario e, nell'ipotesi che la questione della validità dell'atto contestato non sia già stata deferita alla Corte di giustizia europea, egli stesso provveda al rinvio pregiudiziale; ii) ricorrano gli estremi dell'urgenza, nel senso che i provvedimenti provvisori sono necessari per evitare che la parte che li richiede subisca un danno grave e irreparabile; iii) egli tenga pienamente conto dell'interesse dell'Unione; e iv) nella valutazione di tutti questi presupposti il giudice nazionale deve rispettare le pronunce della Corte o del Tribunale in ordine alla legittimità della decisione della Commissione o a un'ordinanza in sede di procedimento sommario diretta alla concessione, sul piano dell'Unione, di provvedimenti provvisori analoghi.

2.2. La protezione del legittimo affidamento

Il giudice nazionale potrebbe anche essere chiamato a proteggere il legittimo affidamento dei beneficiari di un aiuto dichiarato incompatibile con il mercato comune.

Su tal punto, la Corte ha costantemente sostenuto che, in linea di principio, il beneficiario di un aiuto concesso illegittimamente non può invocare il legittimo affidamento contro un ordine di recupero della Commissione²⁴, poiché un operatore economico diligente sarebbe stato in grado di accertarsi se l'aiuto riscosso era stato o meno notificato²⁵. Viceversa, fatti specifici e concreti possono suscitare legittime aspettative, come ad esempio il caso in cui sia stata la stessa Commissione a fornire precise assicurazioni che una determinata misura non costituisse aiuto di Stato oppure che non fosse soggetta alla clausola sospensiva di cui all'art. 108, § 3, TFUE²⁶.

²¹ Causa C-119/05, cit., punto 53.

²² Cause riunite C-143/88 e C-92/89 Zuckerfabrik Süderdithmarschen e Zuckerfabrik Soest contro Hauptzollamt Itzehoe e Hauptzollamt Paderborn, ECLI:EU:C:1991:65, punto 33.

²³ Causa C-465/93 Atlanta Fruchthandelsgesellschaft e altri contro Bundesamt für Ernährung e Forstwirtschaft, ECLI:EU:C:1995:369, punto 51. Più di recente, per un caso concernente l'Italia, v. causa C-304/09 Commissione / Italia, ECLI:EU:C:2010:812, punti 45-47.

²⁴ Ex multis, v. casa C-148/04 Unicredito Italiano, ECLI:EU:C:2005:774, punto 104.

²⁵ Causa C-5/89, Commissione / Germania, ECLI:EU:C:1990:320, punto 14; causa C-24/95, cit., punto 25; cause riunite C-346/03 e C-529/03 Atzeni e altri, ECLI:EU:C:2006:130,, punto 64.

²⁶ Cause C-182/03 e C-217/03 Belgio e Forum 187 / Commissione, ECLI:EU:C:2006:416, punto 147. V. anche causa C-5/89, cit., punto 14; causa C-169/95 Spagna/Commissione, ECLI:EU:C:1997:10, punto 51.

I principi appena illustrati sono stati ribaditi a chiare lettere dalla Corte anche nella sentenza resa in appello il 13 giugno 2013, inerente il caso in oggetto²⁷. La Corte, in particolare, ha sostenuto quanto segue:

"132.Il Tribunale ha giustamente rilevato [...] che il diritto di avvalersi della tutela del legittimo affidamento presuppone che rassicurazioni precise, incondizionate e concordanti, provenienti da fonti autorizzate ed affidabili, siano state fornite all'interessato dalle autorità competenti dell'Unione. Infatti, risulta dalla giurisprudenza costante della Corte che tale diritto spetta a qualsiasi amministrato in capo al quale un'istituzione, un organo o un organismo dell'Unione abbia ingenerato aspettative fondate, fornendogli precise rassicurazioni. Può parlarsi di rassicurazioni siffatte quando vengano fornite informazioni precise, incondizionate e concordanti, quale che sia la forma in cui queste vengono comunicate (v., in particolare, sentenza del 16 dicembre 2010, Kahla Thüringen Porzellan/Commissione, C-537/08 P, Racc. pag. 1-12917, punto 63 e giurisprudenza ivi citata).

133. Orbene, nel caso di specie, risulta dai documenti sottoposti al Tribunale che non è stato possibile stabilire alcuna rassicurazione precisa, incondizionata e concordante proveniente da un'istituzione, da un organo o da un organismo dell'Unione quanto alla compatibilità del regime controverso.

134. Va altresì rilevato che, come giustamente sottolineato dal Tribunale [...], un legittimo affidamento nella regolarità di un aiuto di Stato può essere fatto valere in linea di principio, e salvo circostanze eccezionali, solo qualora tale aiuto sia stato accordato nel rispetto della procedura prevista all'articolo 108 TFUE. Nel caso di specie, la decisione di approvazione indicava che l'approvazione della Commissione riguardava i soli aiuti per i progetti avviati dopo la presentazione della domanda di aiuto e gli aiuti controversi, che non rispettavano tale condizione, non erano stati accordati nel rispetto della procedura prevista all'articolo 108 TFUE. I beneficiari degli aiuti controversi non possono, quindi, essere ammessi a invocare il legittimo affidamento quanto alla regolarità degli aiuti medesimi.

135. Inoltre, la circostanza secondo la quale, da un lato, le autorità nazionali asseritamente non avrebbero comunicato ai beneficiari dell'aiuto controverso una copia integrale della decisione di approvazione e, dall'altro, la pubblicazione di tale decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea non menzionava la condizione relativa all'anteriorità della domanda di aiuto è irrilevante ai fini dell'esame del presente motivo. Infatti, conformemente all'articolo 20, paragrafo 3, del regolamento n. 659/1999, ogni parte interessata, a sua richiesta, può ottenere copia di qualsiasi decisione adottata dalla Commissione a norma degli articoli 4, 7, 10, paragrafo 3, e 11 di tale regolamento.

136. Infine, l'argomento, sollevato dalla Regione autonoma della Sardegna, secondo il quale il fatto di aver avviato i lavori dopo la notifica dell'aiuto sarebbe sufficiente per fondare il legittimo affidamento dei beneficiari quanto alla compatibilità della misura è, in ogni caso, inconferente, atteso che, nel caso di specie, il regime controverso non è stato notificato alla Commissione, come ha rilevato il Tribunale".

3. La cooperazione tra i giudici nazionali e la Commissione

Le ultime modifiche al Regolamento di procedura²⁸ hanno attribuito valore di fonte di diritto secondario ai due tipi di sostegno offerti da parte della Commissione in favore dei giudici nazionali e precedentemente previsti dalla Comunicazione relativa all'applicazione delle regole sugli aiuti di Stato da parte dei giudici nazionali. Tali modifiche mirano a migliorare la cooperazione tra giudici nazionali e Commissione, in conformità al principio di leale collaborazione.

Ai sensi dell'art. 23 bis, § 1, del Regolamento di procedura attualmente in vigore, i giudici nazionali possono richiedere alla Commissione:

²⁷ C-630/11 P HGA e altri c. Commissione

²⁸ Cfr. Regolamento (UE) n. 734/2013 del Consiglio, del 22 luglio 2013, che modifica il regolamento (CE) n. 659/1999 recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE, *GUUE* L 204 del 31.7.2013, pagg. 15–22.

- informazioni, ad esempio per sapere se una procedura riguardante un particolare aiuto di Stato è pendente innanzi alla Commissione, se un aiuto è stato notificato ecc., nonché l'invio di documenti in possesso della Commissione, inclusi dati di mercato, analisi economiche ecc.;
- 2. un parere su questioni economiche, fattuali e giuridiche concernenti l'applicazione delle regole in materia di aiuti di Stato, incluse, ad es. la definizione di una misura quale aiuto di Stato, l'eventuale obbligo di notificazione e in particolare, per quanto riguarda il recupero, una valutazione dell'esistenza di circostanze eccezionali in grado di prevenire il giudice nazionale dall'ordinare il recupero integrale ai sensi del diritto UE o assistenza per calcolare gli interessi di recupero.

Inoltre, ai sensi dello stesso art. 23 bis, § 2, del Regolamento di procedura la Commissione può, di propria iniziativa e ove necessario ai fini dell'applicazione coerente dell'articolo 107, § 1, o dell'articolo 108 TFUE, presentare osservazioni scritte ai giudici degli Stati membri responsabili dell'applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato. La Commissione, previa autorizzazione del giudice in questione, può inoltre presentare osservazioni orali.

Come chiarito dal diciannovesimo considerando del Regolamento (UE) n. 734/2013²⁹, dette osservazioni e pareri della Commissione lasciano impregiudicati la facoltà o l'obbligo di riferire la questione alla Corte ai sensi dell'articolo 267 TFUE e non sono da considerarsi giuridicamente vincolanti per i giudici nazionali.

4. Procedura di infrazione in materia di aiuti di Stato

Le decisioni della Commissione in materia di aiuti di Stato impongono agli Stati membri interessati un termine entro il quale recuperare gli aiuti in questione.

Ai sensi dell'art. 108, § 2, TFUE, se lo Stato in causa non si conforma alla decisione di cui è destinatario entro il termine stabilito, la Commissione o qualsiasi altro Stato interessato può adire direttamente la Corte, in deroga agli articoli 258 e 259 TFUE. La funzione di tale azione è quella di ottenere l'accertamento, da parte del massimo organo giurisdizionale dell'UE, del mancato adempimento degli obblighi derivanti dai trattati attraverso una procedura più rapida rispetto a quella ordinaria, prevista per le fattispecie di infrazioni in ambito diverso da quello degli aiuti di Stato.

Una volta accertata con sentenza l'infrazione, l'art. 260, § 2, TFUE stabilisce che se la Commissione ritiene che lo Stato membro interessato non abbia preso le misure che l'esecuzione della sentenza ex art. 108, § 2, TFUE comporta, essa, dopo aver posto lo Stato membro interessato in condizione di presentare osservazioni, può adire la Corte per chiedere la condanna al pagamento di una somma forfettaria o di una penalità.

La Commissione si è più volte vista costretta a attivare la procedura di infrazione prevista dall'art. 260, § 2, TFUE, ottenendo costantemente la condanna degli Stati membri interessati al pagamento di somme forfettarie, per importi fino a 30 milioni di euro, oltre, per quei casi in cui l'infrazione permaneva ancora al momento della seconda pronuncia, al pagamento di

Regolamento (UE) n. 734/2013 del Consiglio, del 22 luglio 2013, che modifica il regolamento (CE) n. 659/1999 recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE.

penalità giornaliere da calcolare per ogni giorni di ritardo nell'esecuzione dei provvedimenti necessari a conformarsi alle rispettive sentenze ex art. 108, § 2, TFUE³⁰.

Nel presente caso, la Corte si è già pronunciata, in data 29 marzo 2012, sull'azione intentata dalla Commissione ai sensi dell'art. 108, § 2, TFUE, stabilendo che l'Italia è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli articoli 2 e 3 della Decisione³¹.

Stante la perdurante inadempienza agli obblighi della Decisione e a quelli imposti dalla sentenza del 29 marzo 2012, la Commissione ha invitato con lettera dell'11 luglio 2014 le autorità italiane a presentare le loro osservazioni entro il termine di due mesi. Come indicato in tale lettera, "dopo aver preso conoscenza di tali osservazioni [...] la Commissione si riserva il diritto di adire la Corte ai sensi del citato articolo 260, paragrafo 2. [...] In virtù di questo stesso articolo e sulla base della sua comunicazione del 13 dicembre 2005 sull'applicazione dell'articolo 228 del Trattato CE³², la Commissione quando adisce la Corte precisa l'importo della somma forfettaria o della penalità, o di entrambe, da versare da parte dello Stato membro in questione, che essa consideri adeguato alle circostanze".

Causa C-369/07 Commissione / Grecia, ECLI:EU:C:2009:428; causa C-496/09 Commissione / Italia, ECLI:EU:C:2011:740; causa C-610/10 Commissione / Spagna, ECLI:EU:C:2012:781; causa C-184/11 Commissione / Spagna, ECLI:EU:C:2014:316

Causa C-243/10 Commissione / Italia, ECLI:EU:C:2012:182.
SEC(2005) 1658 deg, GUUE C 126 del 7.6.2007, pag. 15.